

DETERMINA Fascicolo n. GU14/547672/2022**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Fxxx Mxxx J. - Eolo SpA****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS; VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018; VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com); VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l’istanza dell’utente Fxxx Mxxx J., del 04/09/2022 acquisita con protocollo n. 0254037 del 04/09/2022

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L’istante, Sig. Fxxx Mxxx J., cliente della Soc. Eolo S.p.a., esponeva di aver sottoscritto un contratto e, a causa delle errate informazioni fornite dal call center, di averne poi dovuti cancellare prima due e poi un terzo, pagando tre attivazioni. L’operatore inoltre, contattato dall’istante a mezzo del call center, non avrebbe informato lo stesso sui tempi di attivazione che sarebbero stati di giorni lavorativi 15/20, a fronte di quelli invece originariamente garantiti di giorni 4/5. L’utente non veniva neanche avvertito che per avere l’installazione rapida, avrebbe dovuto corrispondere una cifra molto più alta. Inoltre rispetto al contratto

bimestrale che si era attivato il 19 febbraio, invece di essere rinnovato il 19 agosto (ogni 2 mesi), veniva emessa fattura e rinnovato il 4 agosto dopo che l'istante, il 3 agosto (16 giorni prima del rinnovo), aveva provveduto a richiedere la cessazione del servizio. Oltretutto, a causa del ritardo de quo, il Sig. Fouad avrebbe perso altresì, parecchi giorni di lavoro che non gli sono stati pagati, in quanto, essendo il suo un contratto da lavoro a giorni, i giorni persi vengono considerati come giorni di ferie non retribuiti. L'utente, chiedeva quindi: "...la cancellazione totale di tutte le fatture in essere...anche un rimborso simbolico di 200€ per i giorni lavorativi persi.". In data 30.8.22, l'operatore proponeva, per mero spirito conciliativo, la chiusura del contratto, con lo storno della fattura di € 67,85, proposta che veniva però rifiutata dall'utente. In data 8.1.22, si teneva l'udienza nell'ambito del contenzioso de quo, all'esito della quale nessun accordo risultava possibile e pertanto, il responsabile dell'istruttoria rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.

Si costituiva la Soc. Eolo S.p.a.. eccependo l'infondatezza delle eccezioni e richieste ex adverso formulate, in quanto "...L'importo corrisposto dall'Utente in fase di sottoscrizione di questo primo contratto, pari a € 99.70, di cui € 49,90 per il canone bimestrale anticipato ed € 49,80 per il servizio "installazione rapida", gli è stato integralmente rimborsato in data 9 marzo 2022... Il secondo contratto, identificato dal codice WB6311558925, è stato sottoscritto il 9 febbraio 2022 ed era stato escluso il servizio "installazione rapida", ma anche questo è stato annullato il successivo 11 febbraio, proprio perché non comprensivo del servizio "installazione rapida", come risulta dalle schermate del gestionale di seguito riprodotte. Anche in questo caso, l'importo corrisposto dall'Utente in fase di sottoscrizione del contratto, pari a € 49,90 per il canone bimestrale anticipato, non essendo incluso il servizio "installazione rapida", gli è stato integralmente rimborsato già il 12 febbraio 2022 (doc. 3). Il terzo e ultimo contratto, identificato dal codice WB7161559761, è stato scritto lo stesso giorno in cui è stato annullato il secondo, ovvero in data 11 febbraio 2022, ed era nuovamente comprensivo del servizio "installazione rapida", venendo successivamente attivato il 19 febbraio 2022, come risulta dalla schermata del gestionale di seguito riprodotta. In base all'articolo 2.6 delle Condizioni Generali, il servizio "installazione rapida" prevede che l'installazione avvenga entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento, con la precisazione che "i tempi di installazione del Servizio sono garantiti al 90% dei casi, fatti salvi eventuali impedimenti derivanti da ragioni di carattere tecnico non imputabili a EOLO e/o da ogni ipotesi legata al caso fortuito od alla forza maggiore". ...Nel caso di specie, la sottoscrizione e il contestuale pagamento sono stati effettuati dall'Utente venerdì 11 febbraio 2022, ragione per cui i cinque giorni lavorativi previsti per l'installazione rapida decorrevano da lunedì 14 febbraio 2022 e, infatti, l'appuntamento per l'installazione veniva puntualmente fissato giovedì 17 febbraio 2022; tuttavia, a causa di un passaggio cavi difficoltoso, e dunque di un problema tecnico impreveduto e certamente non imputabile all'Operatore, non è stato possibile completare il giorno stesso l'installazione che è comunque terminata due giorni dopo, ovvero sabato 19 febbraio 2022, come risulta dalle schermate del gestionale di seguito riprodotte. Quindi, risulta in ogni caso rispettato il termine previsto dalle Condizioni generali, posto che non computando il giorno in cui cade il momento iniziale del termine, ossia lunedì 14 febbraio 2022, il quinto giorno lavorativo sarebbe stato lunedì 21 febbraio 2022. Con riferimento alle doglianze dell'Utente rispetto all'omessa informazione in merito alle condizioni di installazione, basta un semplice sguardo alle Condizioni generali per rendersi conto che le stesse sono prive di fondamento: infatti, le dette condizioni sono chiaramente descritte all'articolo 2, in maniera anche graficamente inequivocabile, come risulta dal seguente screenshot. Il fatto che il servizio di installazione rapida avesse un costo ulteriore era poi evidente in fase di sottoscrizione dove selezionando tale opzione veniva aggiunto il relativo costo di € 49,80 a quello del canone bimestrale anticipato...Non si comprendono, quindi, le doglianze dell'Utente, posto che le condizioni contrattuali dell'uno o dell'altro servizio erano chiarissime e il fatto di averle fraintese non è certo imputabile ad Eolo. Così come non si comprende l'ulteriore doglianza relativa all'emissione della fattura per il bimestre agosto/settembre 2022 in data 4 agosto 2022, posto che l'articolo 7.2 delle Condizioni Generali prevede espressamente che il pagamento del canone per il servizio sia bimestrale e anticipato rispetto al periodo di competenza del servizio medesimo che in questo caso decorreva dal 19 agosto 2022. Dunque, è del tutto normale che la fattura per il detto periodo, generata automaticamente dal sistema, venisse emessa in data 4 agosto 2022, sebbene il giorno prima l'Utente avesse comunicato la propria volontà di recedere dal contratto. Peraltro, la detta fattura, rimasta insoluta, a seguito del recesso è stata annullata ed è stata generata al suo posto la fattura di chiusura, in cui sono stati computati esclusivamente i costi del servizio fino alla cessazione del contratto in data 1° settembre 2022 (doc. 4). Alla luce delle considerazioni svolte, appare dunque evidente che nessun addebito possa essere mosso ad Eolo, che ha sempre agito conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali che regolavano il rapporto tra le parti,

rimborsando gli importi non dovuti e richiedendo il pagamento di quelli dovuti nei termini contrattualmente stabiliti...”.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità ed ammissibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Nel merito, l'istanza può essere parzialmente accolta, nei termini seguenti. L'odierno istante lamenta di aver subito un danno a seguito del ritardo nell'attivazione della linea richiesta, dal momento che, in sede di sottoscrizione del contratto, gli veniva assicurato che detta attivazione sarebbe avvenuta entro 4/5 giorni ed invece, in realtà l'attivazione sarebbe poi avvenuta dopo 15/20 giorni lavorativi. In realtà, nelle condizioni generali del contratto prodotte in atti, si legge che l'attivazione dovrebbe, in ogni caso, avvenire entro il quattordicesimo giorno dalla stipula. Sebbene corrisponda quindi al vero quanto eccetto dall'operatore e cioè che, lo stesso sui tempi di installazione del servizio offre una garanzia pari al 90% dei casi, ben avrebbe potuto, invece, fornire le dovute spiegazioni all'utente circa il mancato rispetto dei tempi previsti e le relative ragioni. Nulla di ciò è stato fatto dal gestore, dal momento che in atti, non risulta prodotta comunicazione alcuna in tal senso. In fondo, nelle condizioni generali del contratto, viene fatto un generico riferimento agli impedimenti di carattere tecnico ed è lo stesso operatore che nelle proprie memorie ammette: "...a causa di un passaggio di cavi difficoltoso e quindi di un problema tecnico imprevisto, non è stato possibile completare il giorno stesso l'installazione...". L'art.4 dell'Allegato A alla delibera n.347/18/CONS, al punto 1 stabilisce che: "nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad Euro 7,50 per ogni giorno di ritardo". A completamento di quanto prescritto nel punto 1, interviene il punto 2 che stabilisce quanto segue: "L'indennizzo di cui al comma 1 è applicato anche nei casi di ritardo per i quali l'operatore, con riferimento all'attivazione del servizio, non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i motivi del ritardo, i tempi necessari per l'attivazione del servizio o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi". Anche la Delibera di Agcom, n.26/10/CIR stabilisce espressamente che "Deve essere riconosciuto all'utente un indennizzo per il ritardo nell'espletamento della procedura di rientro, qualora risulti provato che il ritardo è imputabile all'operatore convenuto, il quale non ha fornito all'utente un'informazione chiara ed esaustiva". Conforme a detta Delibera, anche la Delibera di Agcom n.121/11/CIR che ribadisce la sussistenza della "responsabilità dell'operatore recipient per il ritardo nell'espletamento della procedura di portabilità qualora risulti che questi non si sia prontamente attivato alla risoluzione della problematica, e non abbia fornito adeguata informativa all'utente in ordine al completamento della procedura di portabilità e ciò legittima la liquidazione di un indennizzo in favore dell'utente". Sulla medesima linea, anche la Delibera Agcom n.140/10/CIR. Ciò considerato, sarebbe pertanto corretta la richiesta dell'utente ad un indennizzo per il ritardo nell'attivazione della linea; ciò nonostante, l'utente non indica espressamente nelle proprie memorie, la data di risoluzione della problematica denunciata. Peraltro, in atti, non si rinviene alcun reclamo formale da parte dell'istante. Considerato pertanto, che, da quanto dichiarato dal gestore, il primo contratto risulta stipulato in data 4.2. ed annullato per ripensamento in data 7.2.2022, bisogna far partire la richiesta di attivazione a partire dalla stipula del secondo contratto del 9.2.2022 a nulla valendo le considerazioni del gestore in merito alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di "installazione rapida" dal momento che l'annullamento del secondo non è dipeso dalla volontà dell'istante come nel primo contratto. Così ricostruita la vicenda contrattuale, considerato che nel contratto sottoscritto è espressamente previsto che l'attivazione viene garantita entro il quattordicesimo giorno dalla stipula, alcun indennizzo può essere riconosciuto a titolo di ritardo nell'attivazione del servizio richiesto. Tuttavia ciò che viene in rilievo nella vicenda contrattuale è la mancata informazione da parte dell'operatore sul fatto che, per l'installazione rapida della linea, garantita entro cinque giorni dalla stipula del contratto, lo stesso avrebbe dovuto corrispondere un importo molto più alto. Risponde l'operatore che nel contratto, in fase di sottoscrizione, era riportato espressamente che il servizio di installazione rapida avrebbe avuto un ulteriore costo di € 49,80 e che il "frintendimento" dell'utente non può essere imputato all'operatore; il gestore inoltre, nonostante quanto espressamente riportato nel contratto, avrebbe comunque provveduto allo storno di detto importo. Orbene la difesa non convince. Per quanto concerne il consumatore, il legislatore, consapevole della debolezza di costui rispetto al professionista con cui contratta, ha previsto che l'obbligo di informare il consumatore circa l'esistenza di taluni suoi diritti gravi, in primis, sul professionista. Ed in effetti, tra i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori/utenti dal Codice del Consumo, c'è quello "ad una adeguata informazione" (art.2, co.2°, lettera c), D.L.gs n.206/05 e succ. modd.). Sul punto, la dottrina ha chiarito quanto

segue: "...la comunicazione informativa in un mercato ormai spersonalizzato è volta a superare quelle asimmetrie informative che costituiscono uno dei fallimenti del mercato medesimo. La disparità fra il maggior numero di informazioni di cui dispone il professionista rispetto a quelle possedute dal consumatore crea, infatti, disuguaglianza nel rapporto contrattuale così che il consumatore stesso finisce per trovarsi in una posizione di debolezza e la sua reale autonomia risulta limitata" (Cuffaro, Codice del Consumo, 2008, 44). Al fine di riequilibrare la posizione del consumatore rispetto a quella del professionista, il legislatore ha quindi previsto, in generale, che "le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, debbano essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore" (art. 5, 3° co., Cod. Cons.). A tale proposito, Agcom nella Delibera n.29/10/CIR, chiarisce ulteriormente che "Gli utenti hanno diritto ad essere informati in modo chiaro, esatto e completo delle specifiche tecniche ed economiche dei servizi, nonché delle relative modalità di fornitura, poiché solo in questo modo viene realmente tutelato il diritto di scelta dell'utente e la conseguente possibilità di orientamento verso una diversa offerta commerciale. La trasparenza delle condizioni generali ed economiche di offerta dei servizi telefonici è parte sostanziale del gioco competitivo dei mercati, senza la quale il consumatore non può fare scelte ottimali e consapevoli, e beneficiare dei vantaggi della concorrenza. Nel caso di specie risulta sussistere una violazione della normativa vigente, oltre che un inadempimento contrattuale, in quanto la comunicazione resa al cliente in ordine alle caratteristiche essenziali della promozione è risultata inidonea a garantire chiarezza e completezza informativa...". Tutto quanto sopra considerato, si ritiene che, nel caso per cui oggi è causa, si sia effettivamente verificato un difetto di comunicazione tra l'operatore e l'utente ed è altresì vero che il gestore ha l'obbligo di fare il possibile affinché, il così detto "fraintendimento" dell'utente, invocato dall'operatore nei propri scritti, non si verifichi. Appurato pertanto, che l'operatore ha già provveduto a stornare all'utente gli importi in contestazione, si ritiene possa essere lecito un indennizzo a favore dell'odierno istante che verrà calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato A alla delibera n.347/18/CONS che all'art.4, comma 2, fissa in € 7,50 l'indennizzo in caso di mancato rispetto degli oneri informativi e così, l'operatore sarà tenuto a indennizzare all'istante l'importo di € 75,00 (€ 7,50 x giorni 10, dal 9.2.22, giorno della stipula del secondo contratto, al 19.2.22, giorno dell'avvenuta attivazione della linea da parte del gestore, in assenza dell'indicazione di un lasso di tempo più specifico da parte dell'istante che genericamente denuncia un ritardo di 15/20 giorni). Stando a quanto dichiarato dall'odierno istante, l'operatore avrebbe provveduto a rinnovare il contratto attivato in data 4.8.22, anziché allo scadere dei due mesi come pattuito in origine, ben 16 giorni prima della scadenza, vale a dire in data 4.8.22, senza considerare peraltro che l'utente aveva esperito il proprio diritto di recesso in data 3.8.22. Eccepisce l'operatore dal canto suo, che è contrattualmente stabilito che il pagamento del canone avvenga anticipatamente e pertanto, è assolutamente normale che sia stata emessa la fattura per il bimestre agosto/settembre 2022 in data 4.8.22, dal momento che le fatture vengono normalmente emesse automaticamente dal sistema. Peraltro, aggiunge l'operatore, lo stesso avrebbe, in ogni caso, annullato la fattura de qua, emettendone una ulteriore per la chiusura. A tale proposito, risulta pertanto evidente che l'operatore, avendo annullato la fattura in contestazione, ha risolto a posteriori la problematica denunciata; resta però, la questione attinente le spese di recesso. Orbene, a tale proposito, si evidenzia che il prevalente orientamento è uniforme nel ritenere che la penale non è comunque dovuta nel caso in cui l'utente, a prescindere dal comportamento dell'operatore, decida di avvalersi spontaneamente della facoltà di utilizzare il proprio diritto di recesso; così, il Corecom di Trento, nella Delibera n.8/12 evidenzia che, "A fronte dell'esercizio della facoltà di recesso da parte dell'utente, gli unici importi che possono essere posti a carico dell'utente stesso sono quelli giustificati da costi effettivi sostenuti dagli operatori, ovvero le spese di cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione, in base all'articolo 1 della legge n. 40/2007". Dello stesso orientamento anche la Delibera del Corecom Umbria n.5/11 che stabilisce che: "La vigente normativa (articolo 1, comma 3 della legge n. 40/2007) legittima il gestore a richiedere al consumatore la corresponsione dei soli costi sostenuti per il recesso anticipato dal contratto. Pertanto, in presenza di una contestazione dell'utente circa gli importi a tale titolo addebitati, l'operatore avrebbe dovuto dimostrare l'equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso anticipato ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione. Al riguardo si deve evidenziare che poiché in via generale le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dell'operatore che acquisisce il cliente, attività che sono già remunerate da quest'ultimo, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente, in assenza di prova contraria, sono del tutto ingiustificati con esclusione dei soli costi di gestione della pratica. In mancanza di tale

prova, deve essere accolta la richiesta avanzata dall'utente di rimborso degli importi addebitati a titolo di penale". Nel caso in oggetto pertanto, considerato che l'operatore non ha provveduto a dimostrare l'equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso anticipato ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, nessuna penale è dovuta da parte dell'utente e pertanto, l'operatore non ha diritto a richiedere il pagamento di alcuna fattura a titolo di spese di chiusura. L'Agcom inoltre, nelle linee guida adottate dalla direzione tutela dei consumatori, relative all'interpretazione dell'articolo 1, primo e terzo comma, del D.l.

n.7/2007, convertito in legge n. 40/2007, pubblicate in data 28 giugno 2007, ha individuato il criterio per la determinazione dei costi addebitabili agli utenti che recedono da un contratto concluso con il gestore prima della naturale scadenza contrattuale, con riguardo alle sole spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo affrontato dagli operatori per procedere alla disattivazione, secondo un concetto di pertinenza del costo oggettivo ed imparziale nel rapporto di causalità/strumentalità dei costi/ricavi. Premesso ciò, secondo l'Agcom, "possono ritenersi recuperabili dall'operatore le sole "spese/costi" che lo stesso dimostra di aver sostenuto per la disattivazione dell'impianto e non anche quelli che ha dovuto affrontare in occasione della sua installazione (id est, all'inizio del rapporto contrattuale). In altri termini, l'articolo 1, comma 3 della legge n. 40/07 ha inteso offrire all'utente la possibilità di recedere liberamente ed in ogni momento dal rapporto, ma tale intento non sarebbe raggiungibile se si lasciasse la possibilità all'operatore di far pagare al cliente somme che non hanno alcuna attinenza con i costi di recesso. In definitiva l'Autorità ritiene di applicare correttamente l'articolo 1, comma 3, della legge n. 40/07 limitando le "spese" recuperabili a carico dell'utente ai soli "costi" sostenuti dall'operatore nella fase terminale del rapporto e strettamente funzionali alla sua estinzione" (cfr. delibera Agcom n. 232/10/CONS). Pertanto, in difetto di prova, il cui onere incombe sull'operatore, sull'entità delle spese "per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo affrontato dagli operatori per procedere alla disattivazione", deve essere disposto lo storno integrale della fattura contestata". Conformi: Corecom Lazio Delibera n. 42/11. L'operatore sarà pertanto tenuto a stornare a favore dell'istante l'importo di € 67,86, richiesto con la fattura del 1.9.22.

DETERMINA

- Eolo SpA, in parziale accoglimento dell'istanza del 04/09/2022, è tenuta a corrispondere a favore dell'istante un indennizzo complessivo di € 75,00 per il mancato rispetto dell'obbligo di informazione nonché a stornare l'importo di € 67,86 di cui alla fattura emessa in data 1.9.22.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura

Roberto Rizzi

f.to